

# ***Rassegna stampa***

Centro Studi C.N.I. - 26 gennaio 2016



## FONDI EUROPEI

Sole 24 Ore	26/01/16	P. 31	Fondi europei senza scadenza	Maria Carla De Cesari	1
-------------	----------	-------	------------------------------	-----------------------	---

## PARTITE IVA

Sole 24 Ore	26/01/16	P. 31	Jobs act autonomi, risorse ok	Giorgio Pogliotti, Claudio Tucci	2
-------------	----------	-------	-------------------------------	-------------------------------------	---

## RIFORME

Sole 24 Ore	26/01/16	P. 16	Porti, scatta la semplificazione	Raoul De Forcade	3
-------------	----------	-------	----------------------------------	------------------	---

## CUP

Italia Oggi	26/01/16	P. 35	Il 3 febbraio il convegno del Cup a Roma Un'occasione per la formazione continua		5
-------------	----------	-------	--	--	---

## INFRASTRUTTURE

Sole 24 Ore	26/01/16	P. 18	Autostrade, il coraggio di innovare	Fabrizio Palenzona	6
-------------	----------	-------	-------------------------------------	--------------------	---

## FONDI EUROPEI

Italia Oggi	26/01/16	P. 27	Fondi Ue per tutti. Per sempre	Beatrice Migliorini	7
-------------	----------	-------	--------------------------------	---------------------	---

## SCIA

Sole 24 Ore Speciale	26/01/16	P. 37	Moduli e sportelli unificati per segnalazioni più facili	Alessandro Selmin	8
----------------------	----------	-------	--	-------------------	---

## SEMPLIFICAZIONI

Sole 24 Ore Speciale	26/01/16	P. 36	Silenzio-assenso anche per i nullaosta ambientali	Mauro Salerno	11
----------------------	----------	-------	---	---------------	----

**Agevolazioni.** I professionisti potranno accedere ai finanziamenti anche oltre il 2020

# Fondi europei senza scadenza

**Maria Carla De Cesari**

Il disegno di legge sullavoro autonomo sancirà, per le partite Iva e i professionisti, la disciplina a regime per l'accesso ai fondi europei. Verrà così superata la regolamentazione prevista dalla legge di Stabilità 2016, che "apre i bandi" delle risorse Uemasolo per la **programmazione 2014/2020**.

Il disegno di legge, nell'ultima stesura in vista del Consiglio dei ministri di giovedì, prevede l'equiparazione dei lavoratori autonomi alle piccole e medie imprese, un'assimilazione funzionale alla partecipazione ai bandi collegati ai fondi strutturali, sia per quanto riguarda la programmazione nazionale sia in relazione ai piani regionali. L'articolo 7 del disegno di legge costituisce dunque una **disciplina a regime**

che supera, abrogandolo, il comma 821 della legge 208/2015.

«La norma - dice Maurizio Del Conte, professore di diritto del lavoro alla Bocconi e consigliere

## PASSO IN AVANTI

Il progetto supera, con un intervento di carattere strutturale, la disposizione della legge di Stabilità 2016

della presidenza del Consiglio - risolve in radice tutti i problemi rispetto ai fondi strutturali e diventa parte integrante dello Statuto del lavoro autonomo, senza bisogno di rincorrere ogni anno una legge per guadagnare il diritto

di partecipare ai bandi».

In ogni caso, la successione normativa non crea alcun vuoto nella disciplina e gli interventi delle rappresentanze dei professionisti per sensibilizzare le Regioni nel definire bandi non ostativi alla partecipazione di avvocati, ingegneri, architetti e così via (per esempio con l'irrilevanza tra i requisiti dell'iscrizione alla Camera di commercio) può farsi forza, oltre che sulla lettera della legge (il comma 821), anche sulla volontà univoca del legislatore.

La nuova formulazione si innesta sulla previsione, presente anche nelle prime versioni del Ddl, dell'accesso agli appalti pubblici da parte dei professionisti e in generale delle partite Iva. La partecipazione deve essere favorita dalle amministrazioni con la diffusione

e la trasparenza delle informazioni, anche attraverso speciali sportelli di orientamento e di incontro tra domanda e offerta di lavoro dedicati agli autonomi. Importante è la direttiva della legge: adattare, là dove possibile, i requisiti di bandi e procedure alle caratteristiche dei lavoratori autonomi.

Nello Statuto c'è un altro passaggio che si basa sull'assimilazione condizionata tra partite Iva e imprese. Si tratta dell'applicazione nelle transazioni commerciali, tra autonomi e tra imprese e autonomi, delle tutele contro i ritardi nei pagamenti previsti dal decreto legislativo 231/2002. La disciplina degli interessi di mora vale, in quanto compatibile, al superamento dei termini di pagamento (in genere scaduti 30 giorni dalla prestazione di servizi o dal ricevimento della fattura). Fatta salve eventuali disposizioni più favorevoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Partite Iva. Giovedì il disegno di legge all'esame del Consiglio dei ministri

# Jobs act autonomi, risorse ok

Giorgio Pogliotti  
Claudio Tucci

ROMA

Le spese per formazione e **aggiornamento professionale** saranno interamente deducibili (e non più al 50%) entro il limite annuo di 10mila euro. Saranno interamente deducibili (entro i 5mila euro l'anno) anche le spese sostenute per i **servizi per il lavoro** (i centri per l'impiego e le agenzie private dovranno avere operatori dedicati per professionisti e partite Iva); in caso di **maternità**, i lavoratori autonomi avranno la possibilità di ricevere l'indennità pur continuando a lavorare (non scatta, quindi, l'astensione obbligatoria). Alla nascita del bambino, poi, si avrà diritto a un congedo parentale di sei mesi (entro i primi tre anni di vita del bambino).

È in arrivo sul tavolo del Consiglio dei ministri di giovedì il Ddl che riordina i rapporti d'impiego dei professionisti (e disciplina il lavoro agile, ovvero il lavoro subordinato con prestazioni in parte svolte da "remoto"), insieme a un secondo Ddl con misure per il **contrasto alla povertà** che possono contare su uno stanziamento di 600 milioni per il 2016 (1 miliardo nel 2017): i due provvedimenti andranno in Parlamento come Collegati alla legge di Stabilità 2016 per avere un iter d'approvazione più veloce.

Iniziamo dal Ddl sul lavoro autonomo, oggetto ieri di una riunione tecnica al ministero dell'Economia di verifica sulle coperture: l'attuazione delle nuove norme potrà contare sul fondo istituito dalla legge di Stabilità 2016, da 10 milioni di euro que-

st'anno, 50 milioni a regime dal 2017. Il confronto tra i tecnici di palazzo Chigi e dei ministeri del Lavoro e del Tesoro ha portato a delle piccolissime limature al testo: si è chiarito che le disposizioni di maggior tutela su congedi e malattie oncologiche sono riservate ai soli professionisti iscritti alla gestione separata (di fatto, si equiparano alla degenza ospedaliera i trattamenti terapeutici per chi è malato di cancro). Il Ddl conferma poi le aperture ai professionisti dei bandi delle Pa. Le nuove disposizioni «aumentano le tutele per i lavoratori autonomi sia nei singoli contratti che sul mercato», spiega Maurizio Del Conte, giuslavorista della Bocconi di Milano e neo presidente dell'Anpal. Si punta sulla formazione, le cui spese ora sono deducibili al 100% (entro il tetto dei 10mila), «ve-

nendo incontro alle richieste delle libere professioni», ha aggiunto il sottosegretario Enrico Zanetti (Sc).

Quanto al Fondo per il contrasto della povertà, con i 600 milioni disponibili per il 2016 - 380 milioni serviranno a rafforzare il sostegno per l'inclusione attiva da generalizzare a tutto il territorio, mentre 220 milioni andranno all'Asdi (l'assegno di disoccupazione che spetta per 6 mesi per chi resta in condizione di bisogno finita la Naspi) - la dote complessiva supera 1 miliardo (considerando anche gli stanziamenti pregressi e risparmi). Il governo punta a razionalizzare i numerosi interventi attivati nei territori per arrivare a un Piano nazionale di contrasto alla povertà con misure di sostegno economico e servizi alla persona. Il Piano conterrà il livello minimo delle prestazioni per essere di riferimento per Regioni ed enti locali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Riforme.** Presidenti più simili a manager e un comitato di gestione ristretto per velocizzare le decisioni

# Porti, scatta la semplificazione

## Saranno create 15 Autorità di sistema che sostituiscono le 25 attuali

### Raoul de Forcade

■ Diminuzione del numero delle Autorità portuali, che passano da 25 a 15; garanzia, per i loro presidenti, di una capacità d'azione più simile a quella di un manager; centralizzazione della regia delle attività degli scali italiani; taglio della burocrazia che li assilla e riassetto di un sistema che era regolato da una legge di ben 22 anni fa (la 84/94). Sono i cardini su cui ruota il decreto sulla *Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle autorità portuali*, approvato nei giorni scorsi dal consiglio dei ministri, fortemente voluto dal premier Matteo Renzi e dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio, e presentato al Cdm dal ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, Marianna Madia.

Con il via libera al decreto nascono, dunque, le Autorità di sistema portuale (Adsp) che si configurano come 15 centri decisionali strategici con sedi nei porti indicati come *core* dall'Ue, ossia Genova, La Spezia, Livorno, Civitavecchia, Cagliari, Napoli, Palermo, Catania, Gioia Tauro, Taranto, Bari, Ancona, Ravenna, Venezia e Trieste. Il decreto prevede che alle nuove Adsp facciano riferimento 54 porti di rilevanza nazionale (compresi gli scali, per così dire, "declassati") e che le Regioni possano chiedere l'inserimento nelle Autorità di ulteriori porti di rilevanza regionale.

L'Adsp, fanno sapere al ministero dei Trasporti, «sarà governata in modo snello: il presidente, il comitato di gestione, cioè un board ristretto a poche persone, il segretario generale, il collegio dei revisori dei conti. Rispetto agli attuali comitati portuali, si passa da circa 336 membri, a livello nazionale, a circa 70».

Il presidente, in virtù del nuovo decreto, sarà nominato dal ministro dei Trasporti «d'intesa con il

presidente o i presidenti delle Regioni interessate» (qualora una Adsp comprenda porti in più territori regionali). In precedenza era nominato dal ministero ma con un processo più macchinoso: «previa intesa con la Regione interessata, nell'ambito di una terna di nomi designati dalla Provincia, dai Comuni e dalle Camere di commercio» del territorio.

Il comitato portuale (organo di governo del porto, considerato ridondante) si trasforma poi in un più asciutto (quanto a numero di membri) comitato di gestione del quale, oltre al presidente, faranno parte un numero ridotto di componenti espressione di Regioni, Comuni e Città metropolitane più un rappresentante dell'Autorità


marittima (con voto solo sulle questioni di competenza).

Per favorire il dialogo con i soggetti economici e sociali attivi nei porti è previsto, inoltre, in ciascuna Adsp, un Tavolo di partenariato della risorsa mare, con funzioni consultive. Le Autorità potranno poi avvalersi, all'interno del sistema portuale, di uffici territoriali di scalo, nelle sedi delle attuali port Authority, con compiti istruttori e di proposta su materie locali e con vari compiti amministrativi. Per garantire, infine, «la coerenza decisionale con la strategia nazionale viene istituito, al ministero dei Trasporti, un tavolo nazionale di coordinamento delle Adsp». Cioè una sorta di cabina di regia per garantire un quadro armonico allo sviluppo delle politiche italiane sui porti. Sul versante della semplificazione burocratica, poi, il decreto stabilisce che, rispetto ai 23 soggetti che attualmente svolgono 113 procedimenti amministra-

tivi riguardanti i porti, le diverse funzioni saranno accorpate nello Sportello unico doganale e nello Sportello amministrativo unico (un front office per i procedimenti amministrativi e autorizzativi che non riguardano le attività commerciali e industriali). Sotto il profilo della sburocratizzazione, peraltro, il decreto presenta almeno un punto critico: le Adsp sono portate all'interno del dlgs 165/2001, che riconduce i loro dipendenti nel perimetro della pubblica amministrazione. Questo farebbe saltare il Ccnl delle Autorità portuali, che è privatistico, e rischia di creare nuovi lacci burocratici.

Per quanto riguarda i tempi, il decreto dovrebbe essere attivo entro tre mesi (tra registrazione, passaggio nelle commissioni di Camera e Senato e in Conferenza Stato-Regioni). A quel punto gli attuali presidenti in carica delle port Authority decadranno.


© RIPRODUZIONE RISERVATA



## I nuovi sistemi portuali

Così si riorganizzano i porti italiani

■ Sede ■ Porti accorpati



### 1 Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

■ **GENOVA**  
■ Savona, Vado Ligure

### 2 Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

■ **LA SPEZIA**  
■ Marina di Carrara

### 3 Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

■ **LIVORNO**  
■ Piombino, Portoferraio, Rio Marina

### 4 Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale

■ **CIVITAVECCHIA**  
■ Fiumicino, Gaeta

### 5 Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

■ **NAPOLI**  
■ Salerno, Castellamare di Stabia

### 6 Autorità di Sistema Portuale dello Stretto

■ **GIOIA TAURO**  
■ Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi, Villa San Giovanni, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Messina, Milazzo, Tremestieri

### 7 Autorità di Sistema Portuale del Mare Di Sardegna

■ **CAGLIARI**  
■ Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme, Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale)

### 8 Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

■ **PALERMO**  
■ Termini Imerese, Porto Empedocle, Trapani

### 9 Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

■ **AUGUSTA**  
■ Catania

### 10 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

■ **BARI**  
■ Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

### 11 Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio

■ **TARANTO**  
■ --

### 12 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

■ **ANCONA**  
■ Falconara, Pescara, Pesaro, San Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica), Ortona

### 13 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale

■ **RAVENNA**  
■ --

### 14 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

■ **VENEZIA**  
■ Chioggia


### 15 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

■ **TRIESTE**  
■ --

## *Il 3 febbraio il convegno del Cup a Roma Un'occasione per la formazione continua*

Il 3 febbraio presso a Roma (Residenza di Ripetta) il Comitato unitario delle professioni organizza un momento di incontro sulla formazione continua. Vi parteciperanno i rappresentanti dei Consulenti del lavoro, dei dottori commercialisti, dei giornalisti, degli avvocati, dei notai e degli ordini dell'area sanitaria. «Oggi», spiega la presidente del Cup Marina Calderone, «la collettività e i cittadini hanno bisogno di professionisti formati e sicuramente anche specializzati per affrontare quelle che sono le sfide del mondo del lavoro e in generale della nostra società. Sulla base di questo assunto, credo che sia importante anche fare un primo bilancio a due anni dall'introduzione di quelli che sono i nuovi sistemi a seguito dell'approvazione della riforma delle pro-

fessioni e quindi poi della conseguente approvazione di tutti i nostri regolamenti per la formazione continua obbligatoria, cercando anche di implementare e modificare quei punti dei nostri regolamenti che vanno migliorati per garantire efficienza al sistema e soprattutto per garantire i cittadini. I temi sono tanti e i punti di osservazione altrettanti, ma soprattutto va ribadito e manifestata la nostra volontà di trovare certamente anche dei percorsi che possano, nell'ambito di quelle che poi sono le singole aree professionali, favorire anche lo scambio di esperienza e la multidisciplinarietà degli approcci professionali». All'evento parteciperanno, fra gli altri, anche i sottosegretari allo Sviluppo economico, Sinoua Vicari, e della Giustizia, Cosimo Ferri.



VA PREMIATO CHI INVESTE

# Autostrade, il coraggio di innovare

di **Fabrizio Palenzona**

**I**l coraggio dell'innovazione si impone anche nel settore delle autostrade. L'evoluzione dell'ordinamento europeo, specie negli ultimi vent'anni, segnala, infatti, una modifica profonda della stessa nozione di mercato: da arena delle imprese si è passati ad un contesto allargato dove primeggiano, tra molti stakeholders, i consumatori e la salvaguardia dell'ambiente. La visione tradizionale, basata sulla politica dei trasporti e della concorrenza per o nel mercato è oggi fortemente influenzata da questi fattori: trasparenza, tutela del cittadino, sostenibilità e grande attenzione ai costi. Questa prospettiva è tanto più importante nel caso delle autostrade se si considera che utente è anche l'impresa, la cui competitività dipende proprio anche dalla qualità dei servizi erogati. Allora, anche nel settore infrastrutture s'impone un intervento di riordino che da una parte metta al centro l'utente e dall'altra premi le imprese che investono nel rispetto delle regole favorendo la crescita. I cardini di questa riforma, nella prospettiva di una disciplina di armonizzazione europea, sono riassumibili come segue.

## Primo. La scelta del modello

Alcuni Stati hanno privilegiato l'amministrazione pubblica come operatore prescindendo dal principio di "chi usa paga", socializzando il costo di costruzione e gestione e mettendolo a carico della fiscalità generale. Questa scelta va forse nella direzione della tutela degli utenti, ma può comportare rinuncia, o riduzione, di investimenti e competitività. Altri hanno scelto la strada della privatizzazione, applicando il principio del "chi usa paga", affidando costruzione e gestione a imprese (pubbliche o private) che si autofinanziano sul mercato dei capitali e che operano sotto vigilanza pubblica. I due modelli possono coesistere lasciando a ogni Stato il potere di scegliere il più adatto.


## Secondo. La rete

Non si può escludere che per costruire reti dimensionalmente accettabili si dia luogo a società pubbliche, da mettere poi sul mercato con procedure di privatizzazione trasparenti. In questi casi l'apertura può avere luogo o con strumenti amministrativi coerenti con le regole sul mercato interno (oggi la direttiva 23/2014/Ue) o con la privatizzazione della società pubblica una volta che la stessa sia stata capitalizzata e resa affidataria della rete. È del tutto irrilevante che questo obiettivo si consegua con operatori statali, come Anas, o con imprese pubbliche promosse dalle regioni e dagli enti locali. Questa modalità di apertura al mercato è consigliabile in tutto il nord Italia, connotato da tratti molto frazionati ed inefficienti, dove la prima necessità è, appunto, quella di dare luogo a reti integrate di almeno 600 km che consentano economie di scala, efficienza ed adeguata capacità di investimento. Ben venga quindi una soluzione di integrazione nel nord ovest e nel nord est o attraverso la modificazione dei contratti in essere con operatori privati o attraverso il ricorso a imprese pubbliche "in house" che, a regime, siano chiamate a mettere sul mercato la rete con una procedura trasparente e preventivamente definita. Così si darebbe luogo ad almeno tre operatori di dimensioni adeguate in grado di offrire servizi efficienti senza particolare appesantimento sulle tariffe assicurando gli investimenti necessari. La Francia ha operato questa scelta di accorpamento prima della privatizzazione tal che oggi esistono tre reti di dimensioni considerevoli. Sempre la Francia, nel 2014, ha proposto una modifica "non essenziale" dei contratti vigenti aggiungendo nuovi investimenti in cambio del prolungamento delle concessioni in essere senza gravare sulle tariffe. Tale procedura così come le altre sono ovviamente, attuabili anche per i nostri operatori, sempre e in un quadro di leale collaborazione tra Commissione Ue e Autorità italiane nel rispetto di mercato e regole. La recente decisione del Governo Renzi di rafforzare il nostro presidio a Bruxelles, nominando il Vice Ministro Carlo Calenda quale Rappresentate, è un'ottima premessa per chiudere con la Dg Concorrenza un disegno complessivo certamente nel settore autostradale ma non solo.

## Terzo. Certezza del diritto.

I contratti di concessione vigenti regolano il rapporto concedente/concessionario. È bene ribadire il principio cardine della stabilità del contratto quale elemento decisivo per gli investitori. La certezza giuridica deve prevalere inevitabilmente anche su norme interne confliggenti. Per i nuovi contratti la direttiva 23/2014 impone attenzione alla componente rischio traffico, così come alla migliore definizione del rendimento dell'investimento evitando forme di eccessiva rigidità. In questo quadro si inserisce l'iniziativa di Asecap intesa ad elaborare proposte da sottoporre alla Commissione Ue per promuovere una sorta di Testo Unico di riferimento per le concessioni autostradali. Tutti i Paesi saranno invitati a contribuire auspicabilmente in una logica differente dal passato.

*Presidente Asecap*





Le novità del collegato alla legge di stabilità 2016. Eliminata la scadenza del 2020

## Fondi Ue per tutti. Per sempre Accesso consentito a professionisti, partite Iva e Co.co.co.

### Le versioni della norma

#### COM'È

I Piani operativi Por e Pon del Fse e del Fesr, rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita.

#### COME SARÀ


Ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui Fondi strutturali europei, i lavoratori autonomi sono equiparati alle piccole e medie imprese.

#### DI BEATRICE MIGLIORINI

**L**ibero accesso a tempo indeterminato ai Fondi europei per tutti i lavoratori autonomi. Comprensivo, quindi, delle partite Iva, ma anche i collaboratori. Non solo. Sempre per i lavoratori autonomi l'accesso facilitato alla partecipazione negli appalti pubblici. Queste alcune delle novità contenute nel ddl recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale che nei prossimi giorni sarà al vaglio del Consiglio dei ministri così come confermato anche dal sottosegretario all'economia **Enrico Zanetti** che, ieri, ha fatto sapere come «il disegno di legge sul lavoro autonomo che sta per essere licenziato dal Consiglio dei ministri» rechi «numerose norme importanti e attese per la tutela dei lavoratori autonomi». Prende, quindi, forma il testo collegato alla legge di stabilità per il 2016 annunciato nel corso delle settimane precedenti dal governo (si veda altro articolo in pagina) e si parte con una modifica proprio alla legge 208/2015. Nel dettaglio, la

nuova disposizione contenuta nel collegato lavoro autonomo all'art. 7 va a delineare quelle che potranno essere le nuove opportunità professionali per i lavoratori autonomi. In prima battuta, infatti, viene messo nero su bianco il fatto che le p.a. saranno tenute a facilitare la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, adattando, se necessario, i requisiti previsti dai bandi a quelle che possono essere le caratteristiche dei lavoratori autonomi. Ma a essere chiamata in causa è anche la recente legge di stabilità per il 2016, in particolare, il comma 821 dell'art. 1. Il collegato lavoro autonomo, infatti, all'art. 7 prevede l'abrogazione della disposizione che equiparata i liberi professionisti alle Pmi per l'accesso ai fondi strutturali europei, riscrivendo sostanzialmente la disposizione. Ed è attraverso la nuova stesura che il perimetro di azione della norma contenuta nella legge di stabilità per il 2016 potrebbe modificare il suo raggio di azione. In base alla previsione contenuta nella legge di stabilità, infat-

ti, l'equiparazione sarà valida per l'accesso ai Fondi Ue nel periodo compreso tra il 2014 e il 2020. Norma che renderà, in un secondo momento, necessaria una proroga di tale scadenza. Problema risolto dalla norma del ddl che elimina ogni riferimento temporale. Salvo novità nel corso dei lavori, quindi, l'equiparazione sarà a tempo indeterminato. È prevista, inoltre, l'estensione della platea dei beneficiari della disposizione. La norma contenuta nella legge di stabilità, infatti, pur non facendo alcune distinzioni tra professioni regolamentate e non, entrambe ricomprese nella dicitura «liberi professionisti», nulla dice in merito alle altre forme di lavoro autonomo. Di diverso avviso, invece, l'art. 7 del ddl che relativamente all'ambito di applicazione della norma fa espresso riferimento ad ogni forma di lavoro autonomo.



# Moduli e sportelli unificati per segnalazioni più facili

PAGINA A CURA DI  
**Alessandro Selmin**

■ Si devono attendere ancora uno o più decreti legislativi per conoscere esattamente le attività economiche soggette ad una di queste tre procedure (o regimi amministrativi): **Scia, autorizzazione espressa, silenzio assenso** (ovvero autorizzazione con possibilità di silenzio assenso).

Sono tutte attività da definire regolamentate perché il loro avvio è subordinato al possesso di requisiti personali dell'imprenditore e/o di requisiti per l'accesso al mercato dell'impresa.

## Attività libere

Questa operazione di classificazione produrrà indirettamente un importantissimo risultato: tutte le attività non comprese si intendono libere e per il loro avvio basterà una comunicazione. Ci sarà da definire il destinatario di dove è ubicata la sede e l'azienda?

La bozza di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 5 della legge 124/15 si limita per ora a fornire maggiori certezze circa gli adempimenti a carico di chi avvia un'attività soggetta a Scia.

Alcune delle novità introducono, anche in modo indiretto, integrazioni e correzioni alle disposizioni sulla Scia contenute negli articoli 19 e 21 della legge 241/90 da ultimo modifi-

cata con l'articolo 6 della stessa legge 124/15.

Certo, dopo ben sette modifiche in cinque anni dei due articoli chi professionalmente si occupa di Scia si sta chiedendo se questo sarà l'ultimo ritocco almeno per qualche anno.


## Bando a documenti superflui

Il primo obiettivo del decreto è quello di mettere a disposizione del cittadino tutte le informazioni necessarie ed eliminare i documenti superflui.

Sui siti delle Pa destinatarie della Scia dovranno essere pubblicati i moduli unificati relativi alle attività economiche, come già attuato per la richiesta dei titoli edilizi, e come previsto dall'Agenda della semplificazione (articolo 24 legge 114/14).

Poiché solo una parte del contenuto dei moduli può essere unificato a livello nazionale causa diversità normative nelle Regioni e nei Comuni, viene imposto alle Pa di inserire nel sito, per ciascuna categoria di attività:

- situazioni, qualità personali e fatti che devono essere autocertificati da chi compila la Scia;
- le attestazioni di competenza dei tecnici abilitati;
- le dichiarazioni di conformità sul possesso dei requisiti rilasciate a chi si rivolge alle Agenzie per le imprese, strutture private autorizzate dal Mini-



**Scia**

● La Scia - segnalazione certificata di inizio attività - è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare un'attività produttiva, senza dover più attendere verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. La Scia produce, infatti, effetti immediati. La dichiarazione sostituisce autorizzazioni, licenze o domande di iscrizione non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione. Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici, la pratica deve essere corredata delle autocertificazioni sul possesso dei requisiti soggettivi (moralì e professionali, quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) nonché oggettivi (attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale dei locali e/o attrezzature aziendali). All'occorrenza devono anche essere allegati elaborati tecnici e planimetrici. Ogni pubblica amministrazione destinataria di una Scia deve accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati.

stero dello Sviluppo Economico ma oggi presenti in poche province.

Per evitare ingiustificate richieste di dati e documenti da parte degli enti questi devono specificare per ciascuno le norme che li prevedono.


## Nuovo sportello

Ogni Pa deve indicare il proprio "sportello di interlocuzione unica" dove saranno trattati anche i procedimenti "connessi" che competono ad enti diversi da quello dove è ubicato lo sportello. L'interrogativo è immediato: quale relazione vi è tra questo sportello (Siu?) e il Suap?

Viene inoltre regolamentato il caso in cui per avviare una attività occorre più di una Scia: può essere presentata una unica Scia che comprende tutte le documentazioni ma ogni Pa controllerà i documenti di competenza.

L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della Scia unica. Se al controllo risulta carente dei requisiti l'ente che ha ricevuto la Scia, se ritiene possibile regolarizzarla, prescrive le misure al segnalante, ma sospende l'attività solo se le dichiarazioni sono false o l'attività incide su interessi sensibili come ambiente e beni culturali. Con un'agevolazione rispetto alle più rigide regole in vigore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## IL PERCORSO DA SEGUIRE

### Il «deposito» consente di avviare l'impresa

■ Gli enti generalmente mettono a disposizione moduli di Scia, da inviare per lo più per via telematica, in cui sono riportate (a volte in modo troppo sintetico e generico) le indicazioni sui **requisiti** previsti dalle leggi.

La prima difficoltà per chi compila la Scia (il segnalante) è causata dalle norme sui requisiti, spesso ambigue, complesse, e

variamente interpretate a livello locale. Sottoscrivendo la Scia, e quindi autocertificando il possesso dei requisiti personali e/o di quelli della azienda, il segnalante si assume il rischio di una corretta interpretazione delle norme, una responsabilità che anche l'Antitrust ritiene sproporzionata. Di fatto la legge scarica sul privato una funzione che spetterebbe al funzionario pubblico. Quindi spesso l'imprenditore è costretto a rivolgersi a consulenti, associazioni o alle agenzie per le imprese, strutture accreditate dal ministero dello Sviluppo economico ma operative in poche province.

Alla Scia, in caso di attività

complesse, occorre allegare anche attestazioni rilasciate da tecnici abilitati.

Dalla **data di presentazione** della Scia è possibile iniziare l'attività. Per la maggioranza degli enti questa disposizione si interpreta nel senso che la Scia va presentata il giorno in cui si inizia effettivamente l'attività. Ricevuta la Scia l'ente deve controllare l'esistenza dei requisiti entro **60 giorni**. Se sono carenti l'ente ha una alternativa: se è possibile regolarizzare la Scia, ordina la sospensione dell'attività ma invita il segnalante a provvedere; se non è possibile, ordina la cessazione dell'attività.

Coloro che ritengono di essere danneggiati dalla attività iniziata

con la Scia (controinteressati) possono sollecitare l'ente a fare i controlli e se rimane inerte possono ricorrere al **Tar**.

Se la carenza è accertata dopo i 60 giorni l'ente può invitare a regolarizzare l'attività o a vietarle solamente se sussistono queste condizioni: non sono decorsi 18 mesi dalla presentazione; è stato valutato l'interesse pubblico al mantenimento della attività; è stato effettuato un bilanciamento degli interessi del segnalante e del controinteressato. Dopo i 18 mesi dalla presentazione l'ente può vietare l'attività solo se la Scia contiene dichiarazioni false o anche se la contestazione è sollevata dal controinteressato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## I PUNTI CRITICI

### Da precisare il perimetro delle attività interessate

■ L'**articolo 19** della **legge 241/90** che disciplina la procedura della Scia è stato modificato dal 2010 da ben **sette provvedimenti**. Il decreto legislativo di attuazione dell'articolo 5 della legge 124/15 sarà l'ottavo, il che prova le grandi difficoltà di calare procedure amministrative nella realtà delle esigenze e dei comportamenti di

soggetti che operano nel sistema economico.

Secondo buona parte degli interessati (dai professionisti, ai funzionari pubblici per arrivare alle imprese) alcune soluzioni si potrebbero ottenere con una serie di accorgimenti:

- eliminando, per esempio, i **dubbi sulle attività** soggette a Scia;
- considerando che le attività soggette a Scia non sono libere o liberalizzate perché i requisiti richiesti all'imprenditore sono gli stessi del periodo in cui le attività erano soggette ad autorizzazione o iscrizione in albi;
- eliminando le complessità delle norme di settore;
- con l'individuazione della data

di inizio attività per evitare doppi adempimenti;

- rendendo esplicito e trasparente l'esito positivo del controllo della Scia perché l'impresa ha necessità di rendere "spendibile" la legittimità della propria attività;
- definendo più chiaramente con quali modalità chi si ritiene danneggiato da una Scia può tutelare i propri diritti rispettando un equilibrio con il legittimo affidamento del segnalante;
- eliminando l'obbligo di autocertificazione quando vengono dichiarati atti e fatti già conosciuti da qualsiasi pubblica amministrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



DOMANDE  
&  
RISPOSTE

● **Dopo la spedizione di una Scia per aprire un bar quale attestato rilascia il Comune all' esercente?**

Il Comune rilascia solo la ricevuta di arrivo della Scia; la normativa non prevede il rilascio di un attestato o presa d'atto dell'esito positivo della verifica dei requisiti. Il Comune si attiva solo quando accerta una incompletezza della Scia o la carenza di qualche requisito.

● **Quali servizi si ottengono rivolgendosi a un'agenzia per le imprese per compilare una Scia?**

Le agenzie per le imprese previste dal Dpr 159/10 sono organismi privati autorizzati dal ministero dello Sviluppo economico che hanno lo scopo di aiutare le imprese a risolvere le complicazioni burocratiche della fase di avvio. Finora sono poche e operative in poche province. Il compito più rilevante è il rilascio della attestazione che il segnalante ha i requisiti (dichiarazione di conformità) e che l'ente deve accettare.

● **Spesso i Comuni manifestano interpretazioni non omogenee circa le norme statali e regionali sulle attività economiche. A volte le risposte sono incerte e sempre verbali. Come è possibile ottenere più certezza?**

La direttiva europea 2006/123/Ce stabilisce all'articolo 7 il diritto all'informazione, recepito dall'Italia con legge 59/10 (articolo 26) in base al quale gli Stati sono obbligati a garantire agli imprenditori le informazioni sul modo con cui le regole per avviare una attività «vengono generalmente interpretate e applicate» dai vari enti e questo deve avvenire con «un linguaggio semplice e comprensibile». Gli interessati quindi possono pretendere chiarimenti per iscritto.

● **Se un Comune ritiene che nella Scia non vi siano dei requisiti in quali casi deve concedere la possibilità di sanatoria?**

Non esiste un criterio per distinguere le carenze sanabili dalle altre. Gli enti hanno piena discrezionalità che però va gestita con criteri di ragionevolezza. Si ritiene sia sanabile una Scia in cui non è stato indicato uno dei requisiti o quando si deve presumere che tecnicamente il requisito irregolare può essere corretto in tempi rapidi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Semplificazioni

## Silenzio-assenso anche per i nullaosta ambientali

Mauro Salerno

Basta meline in conferenza di servizi. Le **riunioni tra amministrazioni** per l'autorizzazione di **opere e interventi** sul territorio dovranno svolgersi in tempi certi, privilegiando lo scambio di documenti via mail e senza più poteri di veto, magari azionabili semplicemente ritardando all'infinito il rilascio di un parere indispensabile a un progetto. Includere le valutazioni di impatto ambientale, che ora ricadono nel perimetro del silenzio-assenso. La nascita di una conferenza di servizi semplificata, senza riunioni fisiche, da concludere entro 60 giorni per gli interventi minori; l'introduzione del silenzio assenso per le opere sottoposte a Via e per i nullaosta paesaggistici, insieme all'inversione dell'onere di ricorso al Consiglio dei ministri, in caso di dissenso da parte di un ente di tutela (vedi box in basso) sono le misure più innovative contenute nel decreto destinato a rivoluzionare l'assetto delle conferenze dei servizi, all'interno del pacchetto dei provvedimenti di riforma della Pa.


Introdotta dalla legge 241/1990 con l'obiettivo di evitare paralisi burocratiche, le conferenze di servizi si sono invece rivelate nel tempo la sede principe per bloccare i piccoli e grandi progetti invisi a questa o a quella amministrazione, attraverso gli escamotage più vari: assenze, veti, ritardi, assunzione di provvedimenti in autotutela capaci di annullare le

decisioni già assunte. Negli ultimi 25 anni si sono succeduti infiniti tentativi di cambiare le cose accelerando le decisioni, ora si punta alla stretta finale.

Per raccogliere i pareri e assumere le decisioni sugli interventi minori andrà in scena una **conferenza di servizi semplificata**. Da svolgere in modalità «asincrona». Cioè senza la presenza fisica dei rappresentanti delle amministrazioni coinvolte attorno a un tavolo. Ma con scambio di documenti via mail.

La conferenza deve essere indetta entro cinque giorni dalla ricezione della domanda e deve concludersi in tempi certi. E stretti. Ai partecipanti vengono assegnati 60 giorni (termine perentorio) per fornire il proprio parere. Il termine sale a 90 giorni per gli enti di tutela ambientale, paesaggistica o culturale. La mancata pronuncia entro questa scadenza viene considerata alla stregua di un assenso incondizionato. Poi ci sono cinque giorni per chiudere, con una decisione, positiva o negativa, basata sulle «posizioni prevalenti». Se non ci sono vincoli fanno in tutto 70 giorni, invece dei 105 precedenti, senza contare i 30 giorni iniziali prima di indire la conferenza, che ora non ci sono più.

Per progetti più complessi, o in caso di flop della **conferenza semplificata**, scatta la conferenza «simultanea», in cui però la presenza contemporanea dei vari rappresentanti alle riunioni può



### Conferenza di servizi


● La conferenza di servizi è disciplinata dalla legge 241/1990 (articoli dal 14 al 14-quinquies). Il suo scopo è quello di facilitare l'acquisizione di autorizzazioni, atti, licenze, permessi e nulla-osta tramite la convocazione degli enti interessati. La sua indizione, al momento, è facoltativa, per acquisire i permessi di costruire. È prevista per l'autorizzazione di opere in project financing e per la realizzazione delle opere pubbliche. La conferenza può essere istruttoria (convocata su istanza di parte per progetti di particolare complessità) o decisoria (obbligatoria quando la conclusione del procedimento è subordinata all'ottenimento di più pareri). Con la riforma viene prevista una forma semplificata di conferenza di servizi, da svolgere senza riunioni "fisiche" ma con lo scambio di documenti in via telematica per l'acquisizione dei pareri. Questa diventa la modalità ordinaria. La conferenza con presenza dei partecipanti («sincrona») scatta solo per progetti complessi o in caso di "fallimento" della conferenza semplificata.

essere assicurata anche per via telematica. Anche qui la conclusione del procedimento deve avvenire entro 60 giorni dalla prima riunione.

Ciascun ente potrà farsi rappresentare da un unico soggetto. Soprattutto, però, cambierà il modo in cui lo Stato partecipa alla conferenza. Le amministrazioni non potranno partecipare in modo autonomo ma avranno un rappresentante unico. In caso di disaccordo, le altre amministrazioni potranno formalizzare il loro parere negativo ma non potranno incidere sulla volontà del rappresentante unico, salvo richiedere un intervento in autotutela.

Forte semplificazione anche per i progetti da sottoporre a Via. In questi casi si procede con una sola conferenza di servizi da svolgere però sempre in forma simultanea. E non con due procedimenti paralleli come accaduto finora. Malamaggiore novità è che anche per le opere sottoposte a Via d'ora in avanti si applicheranno le condizioni previste dalla nuova conferenza di servizi. Inclusa la presunzione di silenzio-assenso nel caso in cui il rappresentante del ministero dell' Ambiente non abbia partecipato alla riunione e non abbia espresso posizione o non abbia motivato il dissenso. Resta ferma la disciplina per le opere sottoposte a Via statale e per le opere strategiche della legge obiettivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## L'ACCELERAZIONE

### Opere e fabbriche, super-poteri al premier

Alessandro Arona

■ Strumento eccezionale per sbloccare procedure incagliate su infrastrutture e insediamenti produttivi, o nuova "legge obiettivo" per stilare elenchi di interventi super-prioritari con procedure in deroga?

Sarà solo la sua applicazione concreta a rivelare il vero volto del regolamento "delegificante" approvato dal Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 4 della legge Madia 124/2015, intitolato «Norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi».

Ogni anno il governo, entro il 31 marzo - con Dpcm (decreto del presidente del Consiglio), previa deliberazione del Consiglio dei Ministri - deve individuare una lista di interventi a cui applicare tempi dimezzati e poteri sostitutivi. Si può trattare di «opere di interesse generale», «rilevanti insediamenti produttivi» o start up («l'avvio di attività imprenditoriali»). L'unico presupposto per il loro ingresso nella lista è che siano «suscettibili di produrre positivi effetti sull'economia o sull'occupazione»; nel testo non c'è invece nessun riferimento a interventi con procedure bloccate o termini superati.

Il Consiglio dei ministri, nella scelta degli interventi da mettere nella lista, opera su doppio input. Possono essere gli enti territoriali (Comuni, Regioni) a proporli a Palazzo Chigi entro il 31 gennaio di ogni anno, purché siano già inseriti in atti di programmazione.

Oppure gli interventi possono essere «individuati» anche dalla Presidenza del Consiglio, anche su segnalazione del soggetto proponente (ad esempio una grande industria, nel caso di insediamenti produttivi, o una cordata di costruttori per operazioni in project financing), anche se non inseriti in alcun atto di programmazione. A decidere la lista effettiva sarà poi il premier con Dpcm, previa delibera del Consiglio dei ministri.

Il Dpcm può disporre per gli interventi della lista, anche in modo differenziato, la riduzione dei termini ordinari di legge fino al 50%; il testo fa riferimento ai termini di conclusione dei procedimenti necessari per la localizzazione, progettazione e realizzazione dell'opera pubblica o dell'insediamento produttivo privato.

Una volta scaduti questi tempi ridotti, al massimo dimezzati, il presidente del Consiglio «può adottare i relativi atti» con i poteri sostitutivi, sostituendo cioè ogni autorizzazione o nulla osta che gli enti preposti non hanno emanato in tempo. Ivi compresi gli enti di tutela ambientale, paesistica, storico-artistica, salute e pubblica incolumità.

I "super-poteri" possono essere delegati dal premier, previa delibera del Consiglio dei ministri, a soggetti diversi, che per le opere non statali sono in via ordinaria il presidente della Regione o il sindaco.

Come si vede i poteri assegnati al premier dal regolamento sono molto ampi, apparentemente anche in contrasto con la norma della legge delega sugli appalti che prevede il "superamento della legge obiettivo" (liste di opere strategiche e insediamenti produttivi, con procedure speciali e accelerate).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## IL CAMBIO DI LINEA

### Al soggetto che dissente il compito di attivarsi

Giuseppe Latour

■ Via all'inversione dell'onere di mediazione. Le amministrazioni portatrici di interessi qualificati, che esprimono il loro dissenso in conferenza, potranno bloccare la determinazione di conclusione del procedimento solo se si attivano entro un termine molto stringente, di appena dieci giorni. Una delle semplificazioni chiave del decreto di riforma della conferenza di servizi riguarda da vicino la delicatissima questione dei poteri di veto di soggetti come le Regioni e le Soprintendenze. Va in pensione il sistema attuale, che mette al centro la Pa procedente: adesso è lei a doversi attivare per comporre eventuali dissensi. Con il riassetto in arrivo saranno, invece, le amministrazioni in dissenso ad avere da subito la palla. Se non prendono una posizione chiara, perdono la possibilità di fare blocco.

Partiamo dalle norme vigenti. Il caso è quello del dissenso di un'amministrazione che protegge un interesse considerato di particolare importanza, come la tutela dell'ambiente o del patrimonio storico-artistico. Al momento, è l'amministrazione procedente (ad esempio il Comune) che deve rimettere la questione al Consiglio dei ministri, chiedendo una composizione del dissenso. Le nuove norme, invece, invertono l'onere della mediazione tra posizioni prevalenti e posizioni dissenzianti qualificate. In base alla riforma spetta, infatti, alle amministrazioni dissenzianti

innescare un procedimento di opposizione per privare di efficacia la decisione assunta in base alle posizioni prevalenti espresse in conferenza. Questo meccanismo, secondo quanto spiega la relazione di accompagnamento al testo, può «rappresentare un efficace strumento di semplificazione», perché costringe le amministrazioni con posizioni qualificate ad attivarsi assumendo una posizione chiara e inequivoca o, in alternativa, a perdere il loro potere di veto. Viene così ridotto il pericolo di comportamenti ostruzionistici e dilatori.

L'opposizione andrà proposta a Palazzo Chigi entro dieci giorni dall'adozione della determinazione motivata di conclusione. Titolari del potere sono le Regioni, le Province autonome e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Per le amministrazioni statali, l'opposizione dovrà essere proposta dal ministro competente. Con l'opposizione viene sospesa in automatico l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza. Alla richiesta bisognerà rispondere all'esito di un procedimento unico, articolato in due fasi. La prima fase prevede lo svolgimento di trattative tra le amministrazioni per giungere a una soluzione concordata. Nel caso in cui si arrivi a un'intesa, il soggetto procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Se, invece, le trattative falliscono, la questione viene rimessa al Consiglio dei ministri, che dovrà scegliere se respingere l'opposizione e dare efficacia definitiva alla decisione assunta in Conferenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## LE SOVRINTENDENZE

### Permessi di costruire, freno ai poteri di veto

■ Salta il **potere di veto** delle **Sovrintendenze** in fase di emissione dei **permessi di costruire**. E viene allargato l'utilizzo della conferenza di servizi in fase di rilascio dei permessi di costruire avviati presso lo sportello unico. La riforma della Pa dedica un capitolo anche al ritocco di alcuni passaggi del Testo unico edilizia (Dpr n. 380/2001). L'obiettivo generale dell'intervento è coordinare il nuovo sistema della conferenza semplificata con alcune regole in materia di titoli abilitativi. Così, la nuova procedura viene resa obbligatoria ogni volta che si richiede un permesso di costruire. E vengono cancellate le norme che, attualmente, danno delle prerogative speciali alle Sovrintendenze in fase di emissione dei pareri sugli immobili vincolati.

La seconda parte del decreto in materia di conferenza di servizi introduce una serie di norme di coordinamento della riforma con le diverse discipline settoriali. L'obiettivo da raggiungere, in linea di principio, è quello di eliminare le differenze finora esistenti tra il modello tracciato dalla disciplina generale e quello utilizzato in alcune situazioni particolari. In questo quadro, alcune modifiche molto rilevanti riguardano il Testo unico in materia di edilizia (Dpr n. 380/2001). Vengono, così, toccate le regole sullo sportello unico per l'edilizia (articolo 5) e sul procedimento

per il rilascio del permesso di costruire (articolo 20).

Il primo pacchetto di interventi, quello relativo all'articolo 5, è certamente il più rilevante e agisce su due fronti, tra di loro complementari. Da un lato, viene resa obbligatoria l'indizione della conferenza di servizi per i procedimenti di rilascio dei permessi di costruire avviati presso lo sportello unico edilizia: la nuova conferenza, finalmente più leggera e dai tempi più certi, può allora essere utilizzata efficacemente su scala più ampia rispetto al passato, senza timore di creare situazioni di blocco.

Dall'altro lato, con ulteriori limature all'articolo 5, la disciplina urbanistica viene ritoccata, stabilendo che nel corso della conferenza nessun interesse, neppure quello posto a tutela dei beni culturali e del paesaggio, può bloccare la conclusione del procedimento. Con le regole attuali alle Soprintendenze, per gli interventi edilizi su immobili vincolati, viene attribuito uno speciale potere di veto. Quindi, con il nuovo assetto creato dalla riforma, per tutti i casi valgono il principio generale del silenzio assenso e il procedimento di opposizione davanti alla presidenza del Consiglio se l'ente di tutela esprime il proprio dissenso. Da questi aggiustamenti viene fuori una conferenza di servizi da usare sempre per i permessi di costruire, senza possibilità di creare situazioni di stallo. Completano il quadro delle norme di coordinamento le modifiche apportate all'articolo 20, che consentono di allineare alla nuova disciplina la conferenza attivata nell'ambito del permesso di costruire.

**Gi. L.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## LA TUTELA

### Paesaggio, niente inerzia sui permessi del Codice

■ Anche quando serve un'**autorizzazione paesaggistica** (su beni privati, dunque, situati in aree sottoposte a relativo vincolo), si applicano le (nuove) regole generali sulla **Conferenza di servizi** (si veda il servizio sopra). E cioè la procedura semplificata (e accelerata) in via ordinaria e il silenzio-assenso in caso di mancata emanazione dei pareri degli enti preposti entro il termine fissato dalla Pa procedente.

Nel caso dell'autorizzazione paesaggistica, la norma speciale del Codice dei Beni culturali (dlgs 42/2004) prevedeva un termine di 40 giorni per la proposta di autorizzazione da parte dell'ente preposto (le Regioni o i Comuni delegati), poi altri 60 giorni per il parere della Soprintendenza e altri 20 per la decisione finale sull'autorizzazione. In totale 120 giorni, più 30 eventuali per integrazioni documentali. Decorso il termine, fra l'altro, l'interessato poteva solo fare impugnazione alla Regione o alla Soprintendenza.

Ora invece la procedura è assorbita in quella generale della Conferenza: termine massimo di 60 giorni per emanare l'autorizzazione (compreso parere della Soprintendenza, dunque 60 giorni anziché 150), e silenzio-assenso se il termine viene sfiorato senza esprimersi.

**A.A.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## DOMANDE & RISPOSTE

### ● **Entro quale termine deve essere convocata e quanto può durare la conferenza di servizi?**

La conferenza deve essere convocata entro 5 giorni dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda nel caso di iniziativa di parte. Il parere motivato degli enti interessati deve arrivare entro 60 giorni. Scaduto il termine la Pa che guida il procedimento adotta la determinazione di chiusura della conferenza positiva o negativa (in caso di dissensi ritenuti insuperabili).

### ● **Chi partecipa alla conferenza?**

Se alla conferenza partecipano anche Pa locali, le amministrazioni statali (ad esempio i ministeri) dovranno essere rappresentati da un solo soggetto, nominato dal Presidente del Consiglio (e dal nuovo Ufficio territoriale dello Stato per le Pa periferiche), abilitato a esprimere in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le Pa rappresentate. Ciò dovrebbe semplificare molto le decisioni: il dissenso potrà avvenire soltanto tra organi di governo diversi.

### ● **Come si decide se un intervento può essere autorizzato o meno?**

La conferenza decide in base alla prevalenza delle posizioni espresse. Nessuna posizione di parte può di per sé impedire la conclusione del procedimento. Per il resto, se la valutazione è unanime la decisione diventa subito efficace. Se invece il procedimento si conclude sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della decisione è sospesa in modo da permettere un "rimedio oppositivo" da avviare entro dieci giorni. Questa strada è praticabile solo dalle chi ha manifestato il dissenso durante i lavori.

### ● **Cosa distingue le amministrazioni in posizione qualificata?**

La posizione è qualificata o per la natura sensibile dell'interesse curato (tutela ambientale, paesaggistico-culturale, del patrimonio storico-artistico o della salute e della pubblica incolumità), oppure in ragione del particolare carattere di autonomia (Regioni e Province autonome in materie di loro competenza).

### ● **Qual è la modalità di composizione del dissenso in caso di opposizione?**

La legge prevede trattative "reiterate" tra le amministrazioni per giungere a una soluzione concordata. Questa definizione prevede che le trattative si sviluppino nell'arco di due successive riunioni. La sede delle trattative è la Presidenza del Consiglio dei ministri.

### ● **Cosa sono i «poteri sostitutivi»?**

Con il dl 2/2012 il principio della certezza dei tempi nei procedimenti amministrativi è stato introdotto in via generale nell'articolo 2 della legge 241/1990: per ogni procedimento deve essere individuato il dirigente che in caso di inerzia ha il compito di concludere il procedimento. Previsto anche il risarcimento del danno a carico della Pa inadempiente. Ora questo potere sostitutivo è rafforzato, ponendolo in capo al presidente del Consiglio su liste di opere o insediamenti produttivi ad alto impatto occupazionale.

### ● **Poteri sostitutivi, possono sostituire anche l'inerzia di amministrazioni di tutela?**

Nel nuovo regolamento sì: nella lista di opere o insediamenti produttivi prioritari individuata dal governo il presidente del Consiglio può decidere da solo, superando l'inerzia di ogni altra amministrazione.